



Comune di Montemonaco

Provincia di Ascoli Piceno

Via Roma – 63088 Montemonaco

Tel. e Fax 0736 856141

Email: protocollo@comunemontemonaco.it

PEC: comunemontemonaco.protocollo@pec.it

Prot. n. 3484 del 01/06/2018

Reg. Gen. Ordinanze n. 42

IL SINDACO

Vista la richiesta della Comunanza Agraria di Altino acquisita al protocollo comunale nr. 2064 del 28/03/2018 con la quale segnala a questo Ente *“l'immediata esigenza di intervenire , con idonea tabellizzazione per regolamentare l'accesso alla strada di collegamento dalla frazione Altino al Rifugio in località Prati di Altino , in considerazione della pessima manutenzione della strada..omissis...”*;

CONSIDERATO :

- che** suddetta Strada, denominata “della Montagna ” non è compresa nell'elenco delle Strade Comunali e Vicinali come da Delibera di Consiglio Comunale del 03.06.1965;
- che** il suolo ove insiste la Strada della Montagna è comunque un bene appartenente al patrimonio disponibile del Comune di Montemonaco :
- che** la Strada della Montagna è soggetta occasionalmente a pubblico transito ma sulla stessa insiste servitù di passaggio da parte dei proprietari frontisti:
- che** la Strada della Montagna non è idonea ad accogliere un regolare flusso di traffico veicolare per la carenza di caratteristiche strutturali ;

RAVVISATA la necessità di regolare la circolazione della suddetta Strada al fine di non sottoporre la stessa ad un eccessivo flusso veicolare o al transito di veicoli che non conoscendo lo stato manutentivo della strada in oggetto , potrebbero subirne danni o rischi per la pubblica sicurezza ;

VISTO l'art. 378 della L. 20/03/1865 n. 2248 all. F;

VISTO l'art. 50 del T.U.E.L D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 15 del D.lgs Lgt. 01.09.1918 n. 1446;

VISTO l'Art. 825 del codice civile;

ORDINA

Di vietare il transito sulla Strada della Montagna ai veicoli a motore per quanto in premessa esposto ;

Di consentire il transito veicolare sulle suddette strade ai soli proprietari frontisti, pedoni, animali, mezzi al servizio delle forze dell'ordine e mezzi di soccorso ;

Di incaricare l'ufficio Tecnico del Comune di Montemonaco , a predisporre l'apposizione di idonea segnaletica;

La violazione di quanto stabilito nella presente ordinanza comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi del “Regolamento Comunale sulle sanzioni amministrative per la violazione ai regolamenti e alle ordinanze” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 23.12.2005.

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre Ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche.

Il Vigile Urbano e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.



IL SINDACO

Geom. Onorato Corbelli -
Onorato Corbelli